

Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **13444/2015** R.g. promossa da
REALI HOLDING S.R.L. (c.f. 01363520022), elettivamente domiciliata in Milano
presso gli avv. Riccardo BOVINO e Stefano LA PORTA, che la rappresentano e
difendono unitamente all'avv. Maria Giulia FURLANETTO

attrice

contro

FINANCE PARTNERS S.R.L. (c.f. 03352480234), elettivamente domiciliata in
Milano presso il procuratore e difensore avv. Gianluca MERRA

convenuta

CONCLUSIONI

Per REALI HOLDING S.R.L.:

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattese ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi già esposti nei propri atti difensivi, nei verbali di causa e non ultimi nell'istanza ex art. 186 bis, ter e quater c.p.c., previo ogni più opportuno accertamento o declaratoria:

NEL MERITO:

1) Accertati, per le ragioni tutte di cui in atti, i fatti illeciti imputabili a Finance Partners S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché l'inadempimento della stessa all'accordo sottoscritto con Reali Holding S.r.l. in data 24 ottobre 2012, come successivamente dalle stesse



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

integrato e modificato,

condannare Finance Partners S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Reali Holding S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, delle somme che seguono:

A) con riferimento alla mancata (od omissiva) rappresentazione, da parte di FINANCE Partners srl, della reale situazione patrimoniale del ramo d'azienda di FINN, poi, acquisito da ADVAM (già Gesti.re) con l'avvio dell'Operazione in data 24 aprile 2013, poiché il danno subito da Reali Holding è pari al prezzo pagato per l'acquisizione del ramo d'azienda FINN, complessivi Euro 555.000,00;

B) per il danno conseguente ai mutati valori di patrimonio netto riferibili a Gesti.Re S.p.A. (oggi ADVAM) tra la data dell'Accordo del 24 ottobre 2012 e la data di effettiva esecuzione dell'Operazione del 24 aprile 2013, complessivi Euro 174.280,00;

C) per il danno conseguente all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di ADVAM di un NUOVO BUSINESS PLAN diverso da quello pattuito tra le parti (presentato a Banca d'Italia e rispetto al quale quest'ultima aveva rilasciato la propria autorizzazione) ed allegato all'Accordo del 24 ottobre 2012 e, conseguentemente, agli effetti (negativi) di tale grave inadempimento (confermati anche dall'ispezione di Banca d'Italia), complessivi Euro 1.281.009,00;

D) per il danno conseguente ai versamenti effettuati (anche) da RH per patrimonializzare ADVAM, in conseguenza dell'adozione del NUOVO BUSINESS PLAN, il danno subito da Reali Holding, complessivi Euro 194.250,00;

E) per il danno conseguente alle pressioni esercitate nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Danilo Mosca, affinché questi rassegnasse le proprie dimissioni, e sulla conseguente impossibilità di verificare le aspettative sulla parte variabile di prezzo di cessione delle azioni di cui all'art. 7 dell'Accordo, complessivi Euro 241.391,14 (i.e. alla totalità del "Prezzo di Cessione 2015", così come individuato all'art. 6, comma 7, lettera d. dell'accordo del 24 ottobre 2012, pari ad Euro 250.000,00, dedotto il versamento di Euro 8.608,86 effettuato da FP a giugno 2016, si veda doc. 91 attoreo);

F) per il danno conseguente alle conseguenze pregiudizievoli legate al minor prezzo che RH ha ricevuto a seguito dell'Esercizio dell'Opzione Put RH, nonostante quanto condiviso nel BUSINESS PLAN PATTUITO anche in termini di valore di patrimonio netto che ADVAM avrebbe avuto in caso di sua effettiva realizzazione - in caso di mancato accoglimento della richiesta risarcitoria sub lettera C), complessivi Euro 933.701,00;

G) per il danno conseguente alle altre condotte d'inadempimento all'Accordo Quadro poste in essere da FP ai danni di RH in aggiunta a quanto sopra evidenziato alla lettera E, - illustrate in atti - si chiede quantificarsi il relativo danno patito da Reali Holding in via equitativa, ovvero, per tutte le voci di danno sopra esposte, condannare Finance Partners S.r.l., al pagamento di quelle diverse somme che saranno ritenute come dovute all'esito del giudizio e/o che verranno ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

2) Condannare FINANCE PARTNERS S.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento dei danni patiti da REALI HOLDING S.r.l. da quantificarsi anche in via equitativa dal Giudice.

IN VIA ISTRUTTORIA

Nella non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse rilevante ai fini della decisione la Confort Letter prodotta dalla convenuta come doc. 17, si chiede disporsi ordine di esibizione, ai sensi

Pagina 3 di 3

dell'art. 210 c.p.c., nei confronti di ADVAM:

a) del verbale del Consiglio di Amministrazione di ADVAM dell'8 luglio 2015 citato dall'ex Sindaco Effettivo, dott. Zanobio, nel verbale dell'Assemblea di ADVAM del 20 luglio 2015 in cui si discusse dell'impairment test all'epoca eseguito dalla società GRANT THORNTON ADVISORY;

c) di tutti i documenti e la base dati forniti alla società GRANT THORNTON ai fini della redazione



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

della Confort Letter, ivi compreso il "business plan elaborato dalla Società" citato.

IN OGNI CASO:

Con vittoria integrale di contributo unificato, imposte, spese e compensi professionali, nella misura di legge, oltre IVA, CPA ed al rimborso del 15% delle spese generali forfetarie.

Per FINANCE PARTNERS S.R.L.:

Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione sia di merito che istruttoria

In via preliminare in rito

Ø dichiarare la nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 numero 4 e 164 cod.proc.civ., per omessa o insufficiente allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda

In via istruttoria

Ø disporre, ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., ordine di esibizione nei confronti di BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA della documentazione contenente l'anagrafica dei clienti in entrata a far data dal 1° ottobre 2014, nonché la storicizzazione dei clienti in entrata dalla medesima data in poi, comprensiva di contratti e rapporti di gestione/amministrazione

Ø disporre, ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., ordine di esibizione nei confronti di BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA di tutta la documentazione relativa ai contratti stipulati e in essere tra la medesima società e il dott. Danilo Maria Mosca

Ø ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

i. vero è che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 ed il 1° settembre 2015, il teste ha prelevato dal portafogli gestito da ADVAM PARTNERS SGR s.p.a. nell'interesse dello stesso o della società dal medesimo rappresentata una somma di denaro di importo corrispondente a quanto indicato nei docc. nn. 15 e 20 che si rammostrano?

ii. vero è che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 ed il 1° settembre 2015, il teste ha richiesto e ottenuto il rimborso di quote di fondi comuni di investimento gestiti da ADVAM PARTNERS SGR s.p.a. dallo stesso sottoscritte, in proprio o a nome della società dal medesimo rappresentata, per un importo pari a quanto indicato nei docc. nn. 15 e 20 che si rammostrano?

iii. vero è che, successivamente, le utilità disinvestite come indicato *sub* i. o ii., ovvero anche solo parte delle stesse sono state investite mediante BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA o altra diversa società afferente al Gruppo BSI?

iv. vero è che, a far data dal febbraio 2015, il dott. Danilo Maria Mosca ha iniziato a esercitare l'attività di *senior banker* presso BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA?

v. vero è che, per l'attività svolta a beneficio di BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA, il dott. Danilo Maria Mosca ha ricevuto e riceve un compenso in parte commisurato all'acquisizione di nuova clientela e, dunque, al valore dei nuovi investimenti apportati dallo stesso a favore di BSI EUROPE SUCCURSALE ITALIANA?

vi. dica il teste in quale percentuale il valore dell'investimento apportato dal dott. Danilo Maria Mosca incide sul compenso allo stesso spettante

Si indicano a testimoni, quanto ai capitoli i. e iii., i seguenti nominativi:

Cognome Nome Codice Fiscale Indirizzo Località

DAPELLI (1) MARIELLA DPLMLL40C58F205K

VIA FRANCESCO

INZOLI, 22 TRADATE VA

CRIPPA (1) SERGIO CRP5RG44C14A818U

VIA PAPA

GIOVANNI XXIII B/A

BESANA IN





Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

BRIANZA MB
CRIPPA (1) MARIA CRPMRA46H43A818X
VIA VITTORIO
EMANUELE 9
BESANA IN
BRIANZA MB
CAROZZI (1) GIUSEPPE CRZGPP37L26A818N
VIA VITTORIO
EMANUELE II 9
BESANA IN
BRIANZA MB
REALI (1) BARBARA RLEBBR60S56F205M VIA CENISIO, 14 MILANO MI
PETTINAROLI
(1) GIANFRANCA PTTGFR33C43F205R VIA BRAMANTE, 32 MILANO MI
ORIANI (1) GIANCARLO RNOGCR31T03D013X VIA DEI GIOVI 33 CORMANO MI
RONCHI (1) PIETRO MARIA RNCPRM53E03A376S VIA ROSSINI 9 ARCORE MB
VESELY (1) SARA VSLSRA54M47Z133T
VIA SANT'ORSOLA
11 MILANO MI
ADORNATO (1) ROBERTO DRNRRT65B21F205D
VIA MONTE
BIANCO, 1 MILANO MI
ADORNATO (1) GISELDA DRNGLD58T51F205R
VIA MONTE
BIANCO, 1 MILANO MI
ADORNATO (1) MARIO DRNMRA31A04C747S
VIA MONTE
BIANCO, 1 MILANO MI
VERDERIO (2) GIUSEPPINA VRDGGP40C57A376T
VIA ABATE D'ADDA
78 ARCORE MB
CEREDA (1) GIUSEPPE CRDGGP39P19B798K
VIA ABATE D'ADDA
78 ARCORE MB
SICURI (1) LILIANA SCRLLM43S63C933Q VIA DEL BOLLO 5 MILANO MI
GALLARINI (1) VITTORIO GLLVTR63R07F952F VIA BIGLIERI 1 NOVARA NO
SALA (1)
ANTONIO
MARIA SLANNM58P04F205V
VIA PIERO DELLA
FRANCESCA 41 ARCORE MB
MOSCA (2) LILIA MSCLLI60R71A376T
VIA PIERO DELLA
FRANCESCA 41 ARCORE MB
CEREDA (1) MAURO CRDMRA66D12F704K PIAZZA PERTINI 31 ARCORE MB
MOSCA (2) FLAVIA MSCFLV68L62F704K PIAZZA PERTINI 31 ARCORE MB
D'IMPERIO (1) ROBERTO DMPRRT58D20I052M VICOLO SIAI 16
BORGOMANERO
NO
BALDI (1) MARCELLO BLDMCL61C24F952K VIA GARIAN, 41 MILANO MI
SGUAZZINI
VISCONTINI (1) CARLO SGZCRL27E21F952R VIA PARTIGIANI, 2B NOVARA NO
FUMAGALLI (1) ANNA MARIA FMGNMR35S46F205Y VIA LOSANNA 7 MILANO MI
REALI (2) EZIO RLEZEI32S05F205X VIA LOSANNA 7 MILANO MI
PASSALACQUA
(1) (2)
BONAVENTURA
RENATO PSSBVN56E08C351O
VIA ORTO
BASILIANI, 2 BRONTE CT
PASSALACQUA
(1) (2)
MARIA
PATRIZIA PSSMPT59H67C351N
VIA ORTO
BASILIANI 2 BRONTE CT





Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

LORGNA (3) REMO LRGRME57D30D416E VIA DEI TIGLI, 1 ERBA CO
LIA (1) RICCARDO LIARCR65B03E463B
VIA MENEGHETTI,
17 (SAN TERENZO) LERICI SP
CAMBIAGHI (1) UMBERTO CMBMRT37B10I690B
VIALE FRATELLI
CASIRAGHI, 145 B
SESTO SAN
GIOVANNI MI
ROSSI (1) ROSANNA RSSRNN46S65F704J
VIALE FRATELLI
CASIRAGHI, 145 B
SESTO SAN
GIOVANNI MI
GASTL (1) MICHELE GSTMHL67P18F205Z
VIA VINCENZO
FOPPA, 6 MILANO MI
MACCHI (1)
VALERIA
UMBERTINA MCCVRM70E64F205A
VIA VINCENZO
FOPPA, 6 MILANO MI
BELLUSCHI (1) LUCIO BLLLCU68T29C933O
VIA C.A. PISANI
DOSSI, 13A COMO CO
BAGNATI (1) ENRICA BGNNRC65P58F952C
VIA DELLA
LIBERTA' 45
BELLINZAGO
NOVARESE NO
CECCHINI (1) ANDREA CCCNDR66R19A952B
RESIDENZA
ACQUARIO 34 BASIGLIO MI
DEL RIO (1) MAURO DLRMRA64B20I342O
VIALE DUCA
ALESSANDRO 77 PARMA PR
BONANNI (2) LUCIA BNNLCU65T68A944G
VIALE DUCA
ALESSANDRO 77 PARMA PR
BATTUELLO (1) ARMANDA BTTRND55B42L219I
VIA VENTI
SETTEMBRE, 18A NOVARA NO
COMOLI (2) CHIARA CMLCHR94C43F952E
VIA VENTI
SETTEMBRE 18/A NOVARA NO
NATALE (1) FRANCA NTLFNC28D58B897E VIA PARTIGIANI 2 B NOVARA NO
FERRARI (1)
GERMANA
LUCIA MARIA FRRGMN53B58F205I VIA CALABRIA, 17 ARCORE MB
BETOCCHI (1)
MARCO
GIUSEPPE
MARIA BTCMCG64L15F205D
AVENUE DES
PAPALINS, 33
PRINCIPATO DI
MONACO
NEGRI (1) RAFFAELLA NGRRFL66D64F205L PIAZZA FUSINA, 1 MILANO MI
NEGRI (1) FRANCESCA NGRFNC64P52F205M PIAZZA FUSINA, 1 MILANO MI
SGUAZZINI
VISCONTINI (1) LAURA SGZLRA62M48F952Y BLD PARTIGIANI, 2 NOVARA NO
SGUAZZINI
VISCONTINI (2) MARCO SGZMRC56A25F952E VIALE ROMA, 27 NOVARA NO
SGUAZZINI
VISCONTINI (2) GIOVANNI SGZGNN56A25F952V VIALE ROMA, 27 NOVARA NO
FERRARAZZO





Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

(1) DANIELE FRDNL81A04D989X S STRADA RAMERO 1 GARBAGNA AL
AZZENA (1) BIANCAMARIA ZZNBCM35S43L781B
VIALE NAZARIO
SAURO, 17 MILANO MI
RIVARA(1) CHIARA RVRCHR53P52F858U VIA XXV APRILE 5 NE GE
(1) in qualità di intestatario
(2) in qualità di cointestatario
(3) in qualità di legale rappresentante della società EUROMOBILIARE FIDUCIARIA s.p.a.
Si indicano a testimoni, quanto ai capitoli ii. e iii., i seguenti nominativi:
COGNOME NOME Codice Fiscale Indirizzo Località
SALEM (1) RACHELE SLMRHL61C67A225U VIA LOMBARDIA 106 ARCORE
ROSA (1) ALDO RSOLDA25E05H264K VILLAGGIO PAOLUCCI 24 RHO
COZZI (1) MATTEO CZZMTT74D06E801I VIA MONTE GRAPPA 86
SAN GIORGIO DI
LEGNANO
TRIVINI (1) FRANCESCA TRVFNC39M42F205E
VIA DE LA SALLE
S.G.BATTISTA 2 MILANO
SIMIA (2) LUCA SMILCU73P08F205K
VIA DE LA SALLE
S.GIOVANNI BATTISTA 2 MILANO
PALMIERI (1) RANIERO PLMRNR63P22I452L VIA NULVI 27 SASSARI
GARANZINI (1) SILVANO GRNSVN36M26L483U VIA MONDONICO 21 OLGiate MOLGORA
RECALCATI (2) MARIA GRAZIA RCLMGR40C56G027O VIA ALLE SCUOLE 15 OLGiate MOLGORA
PEDRINI (1) VALERIA PDRVLR72T60D969R VIA ALLA CHIESA 66 PIEVE LIGURE
FONTANA (2) NICOLETTA FNTNLT45L62D969A VIA NINO BIXIO 15 MILANO
ZANOTTO (1) CARLO ZNTCRL53R11E145N VIA MEGIARO 14 VICENZA
PEREGO (1) FILIPPO PRGFPP87A31F704L VIA COL DI LANA, 1 ARCORE
CALZA (2) MANUELA CLZMNL70B41F205W VIA COL DI LANA 1 ARCORE
FUMAGALLI (1) LUIGI FMGLGU44H11E309T VIA ELVEZIA 1 CUSANO MILANINO
DE LUCA (1) MARCO DLCMRC55P01F205L
VIA FRANCESCO
MARTINENGO 32 MILANO
DE LUCA (2) LUCIO DLCLCU49A11F205Y VIA LATTANZIO 16 MILANO
PICOZZI (1)
PAOLA ANNA
ALESSANDRA PCZPNN56S55F205S VIALE SABOTINO 19/2 MILANO
AUTELITANO (2) ALESSANDRO TLTLNS59D23E507R VIALE SABOTINO 19/2 MILANO
SEBASTIANI (1) MARIA GRAZIA SBSMGR53L44L858A VIA NAPOLI 8 BERNAREGGIO
MAGGIONI (2) RENATO MGGRNT50S22F133M VIA NAPOLI 8 BERNAREGGIO
COZZI (1) MATTEO CZZMTT74D06E801I VIA MONTE GRAPPA 86
SAN GIORGIO DI
LEGNANO
MAZZA (1) MATTIA MZZMTT54R02L259B VIA POSITANO 11 TORRE DEL GRECO
MAZZA (1) TOMMASO MZZTMS68M19L259S VIA POSITANO 5 TORRE DEL GRECO
FABENI (1) IOLE FBNILO38A49L682C
VIALE RAPISARDI MARIO,
15 MILANO
MOSCA (1) DAVIDE MARIA MSCDDM84T24F704M VIA LOMBARDIA 106 ARCORE
PIRRELLI (3) ANTONIO PRRNTN60P12A662O VIA EUROPA LIBERA 13/A MONOPOLI
CAVALIERE (3) ANNAMARIA CVLNMR69H47F376S VIA BAIONE, 72 MONOPOLI
FABBRO (4) WILLIAM FBBWLM72E08D286A
PIAZZA OBERDAN
GUGLIELMO MILANO
FABBRO (4) MASSIMILIANO FBBMSM68E18G220M
VIA P.IGNAZIO DI
CARRARA 63 FORTE DEI MARMI
CIFUENTES
SERRANO (5)
FRANCISCO
JAVIER C. MURILLO 6 MECO (MADRID)
(1) in qualità di intestatario
(2) in qualità di cointestatario
(3) in qualità di legale rappresentante della società ANGELO 2 s.r.l.
(4) in qualità di legale rappresentante della società FABBRO s.p.a.
(5) in qualità di legale rappresentante della società CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA. suc. en



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

Italia

Si indicano a testimoni, quanto ai capitoli iv., v. e vi., i seguenti nominativi:

□ Gabriele Oreste Angelo CORTE (C.F. CRTGRL70S08L219R), con domicilio in Milano (MI), via Montebello n. 39

□ Marco Vincenzo ROSSETTI (C.F. RSSMCV59S26A129U), con domicilio in Milano (MI), via della Moscova n. 68

□ Alberto MANDELLI (C.F. MNDLRT60L06D204X), con domicilio in Massagno (Svizzera), via Privata 9

Nel merito, in via principale

Ø accertato e dato atto che le domande attoree, per le ragioni tutte esposte in narrativa, risultano infondate in fatto ed in diritto ed, in particolare, che FINANCE PARTNERS s.r.l. non può essere ritenuta responsabile di alcun asserito e non provato danno patito o patendo da parte di REALI HOLDING s.r.l., per l'effetto

Ø respingere le domande tutte formulate da parte attrice

Ø respingere in ogni caso, in funzione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo a Reali Holding s.r.l. – per le ragioni tutte meglio esplicitate con la nota di deposito ritualmente depositata in data 26 settembre 2016 –, la domanda *ex adverso* dedotta con il "Titolo risarcitorio n. 5"

Nel merito, in via riconvenzionale

Ø accertato e dato atto che REALI HOLDING s.r.l., per fatto proprio, ovvero per il tramite dell'operato del suo socio, nonché Presidente e legale rappresentante dott. Danilo Mosca, anche occorrendo ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod.civ., si è resa inadempiente, per mezzo delle condotte meglio descritte *supra* in narrativa, agli impegni assunti con la stipula dell'Accordo ed, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 9, punti 2 e 3;

Ø accertato e dato atto, in particolare, che REALI HOLDING s.r.l., per fatto proprio, ovvero per il tramite dell'operato del suo socio, nonché Presidente e legale rappresentante dott. Danilo Mosca, anche occorrendo ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod.civ., ha direttamente causato la fuoriuscita di masse in gestione ad ADVAM per un valore pari ad Euro 49,25 milioni

Ø pronunciare la risoluzione dell'Accordo del 24 ottobre 2012, e successive integrazioni, già stipulato tra REALI HOLDING s.r.l. e FINANCE PARTNERS s.r.l. per inadempimento grave imputabile all'odierna attrice e, dunque

Ø condannare REALI HOLDING s.r.l. al pagamento a favore di FINANCE PARTNERS s.r.l. di €. 923.443,05, ovvero quel maggiore o minore importo quale risulterà da istruttoria o verrà determinato in via equitativa, valutazione che viene espressamente richiesta, a titolo di risarcimento dei danni a questa cagionati in conseguenza dell'inadempimento dell'odierna attrice all'Accordo del 24 ottobre 2012.

Con rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (*pari al 4%*).

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹.

B. La controversia trae origine dagli accordi conclusi sin dal 2012 tra REALI HOLDING s.r.l. e FINANCE PARTNERS s.r.l.² per la graduale concentrazione delle attività della Gesti-Re SGR S.p.A.³ controllata totalitariamente dalla prima, con quelle della FINN Investment Advisory SIM S.p.A. controllata dalla seconda.

In particolare, l'operazione sarebbe avvenuta integrando nella SGR, attiva nel settore

- del servizio di gestione collettiva del risparmio,
- della gestione di portafogli
- e della consulenza agli investimenti

il ramo di azienda della SIM relativo al servizio di consulenza sugli strumenti finanziari derivati alle imprese e alle banche, attraverso l'acquisizione da parte di FP -anche attraverso la controllata e previo conferimento ad opera di questa (poi divenuta ALPHA PARTNERS s.r.l.)⁴ del suddetto ramo- del capitale di Gesti.Re. / ADVAM.

Alla luce della gradualità della concentrazione / acquisizione, gli accordi riguardarono anche la gestione di ADVAM nel periodo in cui entrambe le parti ne sarebbero state, come ne furono, socie.

B).1 Dopo una prima scrittura privata stipulata il 9/8/2012, le parti conclusero l'Accordo relativo all'acquisizione il 24/10/2012, accompagnandolo con la sigla di una Lettera Integrativa di pari data ed aggiungendovi poi il 24/4/2013 una ulteriore "*Lettera Integrativa contenente pattuizioni applicative dell'Accordo*"; atti tutti sottoscritti, "*per presa visione ed accettazione degli impegni assunti da FP per conto della SIM*", anche da ALPHA⁵.

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

² Di seguito, per brevità e rispettivamente, RH e FP.

³ Di seguito indicata -per il periodo precedente al cambio di denominazione- come FINN, e divenuta il 27/5/2013 ADVAM PARTNERS SGR S.p.A. (*brevius*, ADVAM).

⁴ Nel prosieguo, *brevius*, ALPHA.

⁵ Cfr. docc. 4 e 6 att. L'Accordo originario, espressamente assorbito da quello successivo, si trova *sub doc.* 3 att.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

B).2 In sintesi l'affare prevedeva che ALPHA, o altro soggetto indicato da FP, avrebbe gradualmente acquisito -previo il necessario nulla osta di Bankitalia- l'intero capitale sociale di ADVAM in tre fasi:

1) un aumento di capitale di ADVAM riservato ad ALPHA, che questa avrebbe sottoscritto conferendo il proprio ramo d'azienda indicato come "*business unit Risk Advisory imprese MIFID e servizi Banche*"⁶ per risultare quindi socia di Advam in ragione di un primo 30%;

2) una successiva cessione di azioni, pari al 45% del capitale di ADVAM, da parte di RH, in due *tranche* pari rispettivamente del 30% e 15% del capitale della SGR, contro un prezzo predeterminato⁷;

3) la cessione del 25% delle azioni rimaste di titolarità di RH mediante l'esercizio, da azionarsi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017, di un'opzione reciproca *put / call* su tale pacchetto, ad un prezzo da calcolarsi e corrispondersi ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo (e quindi, in funzione del patrimonio netto contabile di ADVAM).

B).3 L'Accordo conteneva inoltre, come detto, patti parasociali sulla gestione ed il controllo di ADVAM, in forza dei quali:

- i. il Consiglio di Amministrazione sarebbe stato formato da 7 membri di cui 3 (fra i quali il Presidente) designati da RH e 4 da FP,
- ii. convenendo altresì le parti che nel primo triennio delibere consiliari attinenti fra l'altro alla determinazione dei "*costi di diretta pertinenza delle Masse in Gestione*" potessero esser validamente approvate solo con il voto favorevole del Presidente,
- iii. mentre il Collegio sindacale sarebbe stato composto da 3 membri di cui 2 di nomina di FP e uno indicato da RH,
- iv. sicché nella parte ordinaria dell'assemblea di ADVAM del 24/4/2013, contestualmente all'aumento di capitale di cui *infra*, si procedeva alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone del legale rappresentante di

⁶ E cancellandosi all'esito dall'albo delle SIM.

⁷ Ma con possibilità di adeguamento ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

RH Danilo Mosca in qualità di Presidente, nonché (*a latere* RH) di Giuseppe Toma e Massimo Vecchio, oltre al legale rappresentante di FP Emanuele Facile in qualità di Amministratore Delegato, nonché (*a latere* FP) di Maurizio Belli in qualità di vice-Presidente, Marcello Garolla di Bard e Vittorio Mazza;

v. in pari data avevano altresì luogo due riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali venivano conferite, in conformità alle pattuizioni parasociali, deleghe e poteri ai sig.ri Danilo Mosca, Maurizio Belli ed Emanuele Facile.

Nella Lettera integrativa le parti regolavano invece -oltre ad alcuni aspetti della corresponsione del prezzo di cessione- i compensi che sarebbero stati corrisposti da ADVAM al Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della società.

B).4 A fronte dei rilievi mossi dall'Autorità di Vigilanza, le parti procedevano -con la citata seconda lettera Integrativa (24/4/2013)- ad una modifica dell'originaria struttura dell'operazione, tale per cui:

- lo stesso 24 aprile 2013 ADVAM acquistava da ALPHA al prezzo di € 550.000,00 il ramo d'azienda relativo ai servizi di consulenza in materia di investimenti che nell'ipotesi originaria avrebbe dovuto esserle invece conferito

- e l'8/5/2013 FP sottoscriveva (e contestualmente liberava), utilizzando detta provvista⁸, l'aumento di capitale di ADVAM ad essa riservato, versando la somma di € 570.900 e diventando così titolare del 30% del capitale.

B).5 Il 12 giugno 2013 ALPHA si rendeva cessionaria del 30% delle azioni di ADVAM e per l'effetto FP raggiungeva, anche per il tramite della controllata, la partecipazione di controllo del 60%; ed il successivo 23 maggio 2014 FP rilevava da RH l'ulteriore 15% del capitale della SGR arrivando quindi a detenerne, direttamente o indirettamente, il 75% delle azioni⁹.

B).6 Va qui anticipato come, nonostante la pendenza del presente giudizio e contestazioni di inadempimento opposte da RH a FP, l'attrice ha esercitato nel torno

⁸ Cfr. la clausola 5 della Lettera integrativa del 24/4/2013.

⁹ *Medio tempore* nel settembre 2013 il numero dei consiglieri veniva consensualmente aumentato ad 8, con l'inserimento al suo interno di altro soggetto di designazione FP nella persona di Luca Passoni (titolare di un terzo del capitale sociale di ALPHA); con contestuale rideterminazione per tutti i consiglieri del compenso annuale.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

temporale previsto l'opzione di vendita riservata dall'art. 11 dell'Accordo; pervenendo, sia pur nell'immaginabile clima di tensione indotto dall'accesa conflittualità della controversia, a cedere in data 13/9/2016 alla convenuta il proprio residuo 25% di ADVAM al prezzo di € 229.822,00 risultante dalle rettifiche apportate ai valori di bilancio ADVAM per il 2015 approvato l'11/7/2016¹⁰.

B).7 Va anche ricordato che all'art. 7 dell'Accordo era previsto un meccanismo periodico di adeguamento del prezzo di cessione in caso di discostamento delle Commissioni nette rispetto al Margine Effettivo Standard e del *buffer* determinati (rispettivamente, in € 650.000,00 ed € 100.000,00) all'art. 6 co. 8°.

C. Sin qui, la fisiologia dell'operazione e i suoi passaggi contrattuali condivisi.

Le doglianze di RH riguardano l'esecuzione da parte di FP di diversi aspetti dell'Accordo e della Lettera Integrativa, e già prima la condotta della convenuta nel corso della negoziazione dell'operazione contrattuale.

C).1 In estrema sintesi l'attrice, come più sinteticamente risulta dalla sua memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c. del 14/3/2016¹¹, ha lamentato:

(i) l'omessa rappresentazione ad opera di FP della reale situazione patrimoniale del ramo d'azienda di FINN acquisito da ADVAM il 24/4/2013

(ii) l'omessa considerazione ai fini del prezzo di cessione dei mutati valori di patrimonio netto riferibili alla Gesti.Re S.p.A. tra la data effettiva di implementazione dell'affare (24 aprile 2013) e la data presa a riferimento in sede di stipulazione dell'Accordo (31 dicembre 2011)

(iii) l'adozione da parte di FP nel marzo del 2014

- in quanto socia di maggioranza di ADVAM Partners SGR S.p.A.
- in violazione dell'Accordo del 24/10/2012
- e contro il parere del presidente MOSCA (assente alla riunione consiliare finale, ma che aveva già espresso in precedenza il proprio dissenso),

¹⁰ Trattasi di dati contestati, risultanti dai documenti (da 27 a 32) che la convenuta -essendo nel frattempo scaduti i termini ex art. 183 co. 6° c.p.c.- ha offerto spontaneamente in comunicazione in data 26/9/2016.

¹¹ Redatta anche con lo scopo di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di nullità della domanda opposte preliminarmente dalla convenuta.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

di un *business plan* (Piano industriale 2014 - 2016 e relativo *budget*) differente da quello concordato per il triennio 2013 / 2015 tra le parti e presentato alla Banca d'Italia in sede di autorizzazione al *take over*¹².

C).2 L'attrice ha quindi dedotto che da tali illeciti sarebbero scaturiti i seguenti danni:

(iv) in aggiunta alle perdite patrimoniali immediate e dirette alle condotte di cui al precedente paragrafo,

(v) l'imposizione a REALI HOLDING s.r.l. di effettuare -in occasione degli interventi deliberati nel dicembre 2013 e maggio 2014¹³- versamenti di complessivi € 194.250,00 per patrimonializzare ADVAM, a causa dell'andamento negativo della società conseguente all'aver disatteso l'originario *business plan* e per scongiurare che il patrimonio netto scendesse al di sotto della c.d. soglia di vigilanza

(vi) le dimissioni in data 23/9 - 14/10/2014 di Danilo MOSCA, su pressione di FP, da Presidente e poi da consigliere di ADVAM delegato al servizio di gestione collettiva e di portafogli¹⁴, le quali avrebbero sottratto all'attrice qualsiasi possibilità di verifica delle proprie aspettative sulla porzione variabile (legata al "Valore delle Masse") del prezzo di cessione delle azioni di cui all'art. 7 dell'Accordo,

(vii) la riduzione dell'aspettativa di realizzazione della restante parte di prezzo alla stessa REALI HOLDING s.r.l., spettante in base all'Accordo per la cessione dell'ulteriore 25% (oggi pari al 18,32%) di ADVAM a seguito dell'esercizio dell'opzione *put / call*, data l'impossibilità di esercitare alcun controllo sulla gestione a seguito delle dimissioni anche dei consiglieri (e del sindaco) di propria indicazione nominati il 16/10/2014¹⁵ e della loro mancata sostituzione con membri di designazione attorea.

¹² Cfr. docc. 20 - 25 att.

¹³ Avendo deciso RH di non aderire all'ulteriore ricapitalizzazione del dicembre 2014 avvalendosi, dinanzi all'obbligo imposto in tal senso dall'art. 9.2 dell'Accordo, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (e riducendosi così la sua partecipazione al 18,32% detenuto all'inizio della causa).

¹⁴ Cfr. docc. 33 - 34 att.

¹⁵ Vale a dire il prof. Massimiliano MARZO, poi designato quale presidente, Guido PAVAN e Alberto MANFROI nonché Marco ZANOBIO (cfr. docc. 36 - 37 att.), dimessisi poco dopo la nomina



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

Danni quantificati, anche sulla scorta della relazione del dr. Giovanni ROSSI allegata alla citazione¹⁶, in complessivi € 1.951.745,00 e declinati nei sette "titoli risarcitori" analiticamente elencati alle pagine 36 / 39 della citazione.

D. FINANCE PARTNERS s.r.l. ha resistito sotto ogni profilo alla domanda, con puntuali contestazioni ed argomenti che saranno ripresi, nello stretto limite della continenza decisoria e motivazionale, nei paragrafi che seguono; salvo anticiparsi sin d'ora, quanto al primo titolo risarcitorio azionato da RH, che il valore del ramo d'azienda (di FINN / ALPHA) oggetto di cessione in sostanziale contropartita della prima *tranche* di azioni di Gesti.Re/ADVAM era stato consensualmente determinato seguito di perizia commissionata dal prof. Roberto TASCA, e successivamente confermato (a servizio dei bilanci ADVAM 2014 e 2015 e per consentire l'appostazione all'attivo del valore di avviamento) con due *Impairment test*¹⁷ e una *Comfort Letter* redatti dalla primaria società di revisione Grant Thornton Advisory nel giugno -luglio 2015 e nel marzo del 2016¹⁸.

La convenuta ha inoltre svolto in via riconvenzionale una domanda di risoluzione dell'Accordo del 24/10/2012 fondata sugli inadempimenti allo stesso posti in essere (*"per fatto diretto, ovvero per il tramite dell'operato del suo socio nonché Presidente e legale rappresentante Dott. Danilo Mosca"*) da RH, e consistiti:

- nel rifiuto opposto nel novembre / dicembre del 2014 all'obbligo di sostenere finanziariamente ADVAM portato dall'art. 9.2 del patto parasociale

¹⁶ Sub doc. 13.

¹⁷ Verifica, disciplinata dallo IAS 36, che ha la finalità di accertare se un'attività abbia subito o meno una riduzione di valore. Tale esame avviene mediante il confronto del valore contabile con il valore recuperabile calcolato come il maggiore tra il *fair value* e il *value in use*. È una delle importanti novità introdotte dai principi contabili internazionali IAS/IFRS che impongono l'obbligo di sottoporre annualmente a i. t. le immobilizzazioni immateriali a vita indefinita e l'avviamento. Ogniquale volta se ne ravvisa la necessità, inoltre, anche i beni materiali e immateriali a vita utile definita e gli strumenti finanziari devono essere sottoposti a i. test. La logica sottesa è che il valore al quale un'attività è iscritta in bilancio rappresenta l'ammontare minimo di benefici economici futuri generati dall'attività medesima; tali benefici possono derivare dall'utilizzo del bene o dalla sua vendita, assumendo che un'azienda abbia sempre e in qualunque circostanza la possibilità di scegliere se vendere o utilizzare un bene. Non si riscontra dunque una perdita di valore se il valore contabile è inferiore al valore recuperabile.

¹⁸ Si tratta del doc. 17 conv. e dei docc. 25 - 26 conv. prodotti a seguito di sollecitazione del giudice istruttore in data 12/4/2016.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

- nonché nello storno dalle masse patrimoniali in gestione della SGR (il cui complessivo volume aveva determinato in parte il prezzo di cessione delle azioni da RH a FP), successivamente alle dimissioni da presidente e consigliere di Danilo MOSCA, di investimenti per circa € 49,25 milioni, di cui con certezza almeno 4,53 milioni a favore del *portfolio* clienti della concorrente BSI EUROPE SA presso la quale il MOSCA aveva avviato una collaborazione quale *senior banker*,¹⁹

chiedendo altresì il risarcimento del danno così arrecatole per complessivi € 923.443,05²⁰.

E. La causa ha avuto un'istruzione esclusivamente documentale, culminata nell'ordinanza del 12/4/2016 con cui il giudice istruttore, anche alla luce

a) delle precisazioni fornite in udienza:

⌊ dai difensori dell'attrice (i quali, ribadita la propria motivata convinzione nel senso dell'irrelevanza dei documenti 15 e 20 prodotti da FP²¹, avevano dichiarato di non poterne neppure contestare l'autenticità, con ciò stesso -per quel che vale- non contestandone specificamente il contenuto)

⌊ e dal difensore della convenuta (il quale aveva dato disponibilità, nella misura in cui la cliente ne avesse la giuridica disponibilità, a produrre i due precedenti *impairment test* di GRAN THORNTON ADVISORY S.R.L.),

b) nonché della non disconosciuta paternità di chi ne appare autore e genuinità del contenuto dei numerosissimi documenti versati in atti da ambo le parti,

ha ritenuto:

¹⁹ Cfr. doc. 10 conv.

²⁰ Computato ipotizzando una valorizzazione delle masse in gestione ad un intermediario finanziario non inferiore al 2,5% del loro ammontare, e quindi secondo l'operazione aritmetica $49,25\text{mil} * 2,50\%$. A servizio di tale domanda FP ha posto, sin dalla citazione e poi -con integrazioni- nella memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 2 c.p.c., l'istanza di ordinare a BSI EUROPE S.A. l'esibizione di ogni documento comprovante l'eventuale acquisizione, a far data dall'ottobre 2014, di clientela già riferibile ad ADVAM, i cui nominativi siano contenuti negli elenchi di cui ai suoi docc. 15 e 20.

²¹ Trattasi degli elenchi nominativi dei disinvestimenti da ADVAM successivamente alle dimissioni di MOSCA.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

- che la causa non abbisognasse di ulteriore istruttoria, né in particolare (salvo per quanto riguardava i citati *impairment test*) delle ulteriori, non indispensabili e in parte esplorative, acquisizioni documentali richieste da ambo le parti *ex art.* 210 c.p.c.;
- e che, *"impregiudicata ogni valutazione della pretesa (dalla convenuta) riferibilità a REALI HOLDING s.r.l. delle condotte attribuite a Danilo MOSCA successivamente alla sua fuoriuscita (richiesta dalla stessa FINANCE PARTNERS) da ADVAM e quale collaboratore di società del gruppo BSI"*, sussistessero comunque elementi presuntivi in relazione allo spostamento di cc.dd. masse da ADVAM a quel gestore che non richiedevano, nella prospettiva della convenuta stessa, ulteriori e più specifiche prove del lucro che il MOSCA, estraneo al giudizio, ne avesse personalmente ricavato;

invitando quindi le parti a precisare le rispettive conclusioni²².

La causa, spirato il 13/3/2017 il termine per il deposito delle difese illustrative, è infine pervenuta al Collegio per la decisione.

F. Seguendo l'ordine degli addebiti rivolti da RH a FP come esposti sopra al paragrafo C., rileva il Collegio come -nel primo di essi- l'attrice abbia dedotto come proprio un danno che, a seguito dell'asserita sovrastima del ramo d'azienda di FINN / ALPHA acquistato da ADVAM il 24/4/2013, è stata la società acquirente -e non RH- a risentire in via diretta.

F).1 E tuttavia, poiché il risultato finale dei due primi passaggi dell'operazione (la cessione ad ADVAM del ramo d'azienda relativo alla consulenza sui derivati da FINN a Gesti-Re e la successiva sottoscrizione da parte di FP dell'aumento di capitale dedicato in ADVAM) è stato quello di portare la convenuta al 30% della SGR, è effettivamente configurabile una ipotetica responsabilità precontrattuale della convenuta per aver consapevolmente rappresentato all'attrice un valore del ramo d'azienda della SIM

²² Solo per completezza si ricorda qui che il giudice istruttore, con ordinanza del 15/9/2016, ha rigettato l'istanza di ordinanza anticipatoria di condanna formulata dall'attrice agli alternativi sensi degli artt. 186bis, 186ter e 186quater proposta da RH.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

controllata -sostanzialmente conferito contro il 30% delle azioni- sovrastimato rispetto alla realtà.

La censura tuttavia, oltre a non tenere conto che in ogni caso anche la successiva acquisizione da parte di FP / ALPHA del residuo 70% della SGR è avvenuta in base a valori fondati sulla medesima ipotetica sovrastima (si che l'asserito danno sarebbe stato quantomeno neutralizzato nella pari misura del 70%), appare infondata.

Il valore del ramo aziendale della SIM acquistato da ADVAM risulta infatti convenzionalmente determinato dalle parti in € 550.000,00 sulla scorta della stima fattane da esperto indipendente di provata esperienza -il prof. Roberto TASCA- che, incaricato della stessa il 5/4/2013, la rese il successivo 8/5/2013 "con riferimento ai valori contabili del 31/12/2012, come iscritti nel bilancio di FINN (...) e allo stato patrimoniale allegato I dell'atto di cessione del 24/4/2013"²³.

Tenendo in debito conto le consapevoli dichiarazioni contrattuali spese dalle parti agli artt. 5.1 e 5.5 nonché 10.1 dell'Accordo (tali per cui, fra l'altro, "il ramo d'azienda della SIM oggetto di conferimento è identificato nell'allegato N. 1, che RH dichiara di conoscere e di aver analizzata dettagliatamente", e "le Parti hanno deciso di non effettuare alcuna due diligence (...) rispettivamente sulla SGR e sulla SIM, in quanto le informazioni fornite nel corso dei numerosi incontri fra loro svoltisi sono state ritenute sufficienti a comprendere la situazione contabile, finanziaria e legale" di entrambe), le critiche mosse da RH a posteriori alla valutazione del ramo *de quo* traggono argomento da una relazione svolta nel gennaio del 2015 da un proprio consulente e senza alcuna condivisione della controparte²⁴, il quale avrebbe accertato:

- che la valutazione del prof. TASCA sottesa alla determinazione del ramo non aveva considerato la necessità di eliminare l'attività cc.dd. *intercompany* estranea alle attività oggetto di cessione, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali intercorsi fra

²³ V. la *sub doc.* 10 att. e 3 conv. L'allegato I è prodotto *sub doc.* 2 conv.

²⁴ Si tratta del "Parere sulla stima dei danni subiti da Reali Holding srl a seguito dell'acquisizione da parte di Gesti-Re SGR SPA del ramo d'azienda di FINN" del dr. Giovanni ROSSI, *sub doc.* 13 att.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

FINN e la collegata Financial Innovations s.r.l. cui la SIM aveva ceduto a far data del 1°/12/2011 il ramo d'azienda relativo ai servizi professionali

- e che quindi il valore del ramo 'conferito' alla data di cessione del 24/4/2013 avrebbe dovuto risultare addirittura negativo²⁵.

Ciò in quanto, secondo il consulente di parte attrice, *"dalla documentazione messa a disposizione da RH"* emergerebbe che *"i ricavi maturati dalla SIM verso la SRL nell'anno 2012 erano rappresentati da riaddebiti di costi del personale e di costi amministrativi"*, da considerarsi ricavi estranei all'attività del ramo di azienda SIM e non ricorrenti nel futuro²⁶.

Non è così.

La perizia condivisa dalla parti per la determinazione del valore da assegnarsi al ramo d'azienda MIFID di FINN riporta infatti che per euro 166.237 l'aggregato dei ricavi afferenti il ramo ceduto si riferisce al *"corrispettivo che la SRL ha riconosciuto contrattualmente alla SIM per i servizi che questa le ha offerto nel corso dell'anno 2012"*; e, a differenza del parere prodotto dall'attrice, tiene correttamente conto del dato che *"sulla base dell'Accordo sottoscritto tra le parti, ADVAM SGR continuerà a fornire servizi e mezzi organizzati alla SRL, ma sulla base di condizioni che dovranno essere ricontrattualizzate fra le parti"*.

E' in previsione di tale ricontrattualizzazione,

- di cui non è contestato il perfezionamento
- e sui termini della quale nulla l'attrice ha dedotto,
- che riguarda quindi non più la natura delle voci di ricavo maturate nel 2012 tra FINN e la consorella Financial Innovations ma quelli ragionevolmente attesi nei rapporti tra ADVAM e Financial Innovations s.r.l. successivamente all'aprile del 2013,

che il prof. TASCA ha potuto considerare ricavi futuri del ramo ceduto di poco inferiori a quelli maturati complessivamente nel 2012, e quindi determinare -al netto dei

²⁵ Cfr. pag. 15 della citazione.

²⁶ Cfr. doc. 13 att., cit., pagg. 17 e segg.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

compensi per gli organi sociali della SGR e dell'imposizione fiscale- "un reddito normale netto pari ad euro 220.444,26, che costituisce la base per il computo della componente additiva rispetto al patrimonio netto rettificato"²⁷.

Se a ciò si aggiunge

- che ai fini del mantenimento nel bilancio ADVAM per l'esercizio 2014 (e 2015) del valore di avviamento del ramo, gli amministratori della SGR hanno affidato ad una società di revisione terza di comprovata esperienza la redazione dei tre specifici *test* indicati sopra al paragrafo D.

- e che questi hanno tutti attestato (sia pur con margini decrescenti) che il valore contabile della voce di avviamento riferita al ramo d'azienda *ex FINN* è inferiore al valore recuperabile

- escludendo quindi che sia intervenuta alle rispettive -e ben successive- date di riferimento la perdita di valore che l'attrice ipotizza addirittura esser stata totale già al 24/4/2013,

deve concludersi nel senso della mancanza di prova, e anzi della positiva infondatezza, dell'addebito precontrattuale rivolto a FP.

F).2 Per affinità di materia va qui subito affrontata la doglianza formulata dall'attrice, sempre *sub specie* di responsabilità (pre)contrattuale della convenuta, riassunta sopra al paragrafo C).1 (ii).

Trattasi di addebito paradossale, che ribalta sulla società acquirente -senza peraltro neppure allegare che lo scarto temporale fra l'Accordo dell'ottobre 2012 e l'implementazione modificata dello stesso nell'aprile del 2013 sia imputabile a FP- l'ipotetico maggior valore di Gestire/ADVAM alla seconda data rispetto ai valori condivisi e convenzionalmente assunti nella prima a fondamento economico-finanziario dell'operazione.

Con ciò stesso è negata in radice ogni possibile scorrettezza, poiché non si vede per quale dinamica (pre)contrattuale avrebbe dovuto essere l'acquirente FP ad avvedersi e

²⁷ Cfr. relazione T ASCA, cit., pagg. 14 - 17



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

tener conto di tale asserito maggior valore e non piuttosto, semmai, RH (che cedeva una società nel proprio totale controllo) ad accorgersene e rappresentarlo: dovendosi pertanto escludere che l'eventuale errore sul (maggior) valore sia addebitabile ad un inganno della convenuta, anziché ad un *deficit* di attenzione dell'attrice ovvero, come tipico di operazioni che dinamicamente si inverano nel tempo successivo al programma iniziale, all'alea tipica di un contratto finanziario come quello di causa.

G. Per quanto attiene agli altri addebiti che, in termini di inadempimento di FP agli accordi assunti il 24/10/2012 - 24/4/2013 con RH, quest'ultima ha azionato a sostegno della propria domanda risarcitoria (cfr. il superiore paragrafo C).1 (iii)), ritiene il Tribunale che siano dirimenti i principi di diritto societario che si vanno a esporre; a valersi anche per quanto concerne la riconvenzionale di parte convenuta.

G).1 L'intero impianto di tali capi di domanda è infatti giocato sull'identificazione, nella ricostruzione del profilo soggettivo degli specifici inadempimenti addebitati alla controparte, tra le persone fisiche (in specie, di Emanuele FACILE piuttosto che di Danilo MOSCA) e le società -parti dell'Accordo- di cui essi erano legali rappresentanti; nonché soprattutto tra le parti dell'Accordo di natura extra e parasociale concluso il 24/10/2012 (e integrato il 24/4/2013), e quindi RH e FP, e gli amministratori di ADVAM da questi rispettivamente designati.

Senonché nell'individuazione dei limiti dell'autonomia privata in una materia tuttora prevalentemente governata da criteri tipologici di natura rigida e da norme (espresse ed implicite) di carattere inderogabile, deve ribadirsi:

- che mentre gli accordi fra soci o (quando questi siano a loro volta enti collettivi) tra le persone fisiche di riferimento di questi *de societate gerenda* operano, e trovano la loro esclusiva tutela, sul piano obbligatorio e risarcitorio,
- all'interno dell'organizzazione societaria i soci e gli amministratori restano esclusivi titolari, e pertanto responsabili, del potere di operare le scelte di voto e le decisioni gestorie che, nell'ambito delle rispettive ed esclusive competenze, siano chiamati ad adottare, con l'esclusivo vincolo delle regole statutarie e legali,



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

- differenti e non sovrapposti rimanendo pertanto i titoli risarcitori dei quali gli uni (i soci legati fra loro da accordi extrastatutari) e gli altri (gli amministratori) rispondono.

Viceversa RH (ma anche, a fondamento della propria riconvenzionale, FP) deducono erroneamente dalla premessa secondo cui "X è amministratore designato da / l'amministratore Y è legale rappresentante di", che le condotte tenute da X e Y (nel caso di specie, principalmente, da Danilo MOSCA e da Emanuele FACILE) nell'adempimento dei propri doveri amministrativi possano essere tal quali imputate alle parti dell'Accordo parasociale del 24/10/2012, ridondando in altrettanti inadempimenti di quel patto.

La fallacità del sillogismo sta invece in ciò, che gli atti compiuti dagli amministratori di ADVAM, da chiunque 'espressi' e in qualunque modo (extrasociale) a monte 'selezionati', una volta imputati all'uno o all'altro dei consiglieri nell'esercizio dei rispettivi poteri ad essi attribuiti dalla legge o delegati dal consiglio, si muovono sull'esclusivo piano dell'organizzazione societaria, e solo in esso trovano la loro qualificazione e -eventualmente- sanzione: sicché di eventuali condotte illegittime che, come reciprocamente dedotto, fossero state poste in essere dal MOSCA, dal FACILE o dagli altri consiglieri in pregiudizio del patrimonio di ADVAM o dei soci di questa, essi risponderanno ai sensi degli artt. 2383, 2390 e 2392 - 2395 c.c. e non già *sub specie* di violazione dei patti parasociali.

Non può escludersi una qualche interferenza tra i due 'livelli', laddove ad esempio a fronte di violazioni di accordi presi a livello parasociale, uno dei soci avesse messo all'ordine del giorno la revoca dell'amministratore resosi responsabile della trasgressione (si pensi, ad esempio, all'imputazione a Emanuele FACILE di aver adottato un Piano industriale per il triennio 2014 - 2016 del tutto difforme da quello allegato all'Accordo e presentato alla Banca d'Italia in sede di autorizzazione all'operazione), e l'altro socio l'avesse impedita col proprio voto contrario: così di fatto integrando un proprio e specifico inadempimento agli accordi adottati *extra statuta*.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

Ma altrimenti, dell'atto gestorio o della scelta operativa compiuta da questo o quell'amministratore nell'adempimento del proprio ufficio e sotto la propria esclusiva responsabilità, questi risponderà secondo le regole -inderogabili- dell'organizzazione tipologica della società azionaria: senza che detti atti possano essere trasferiti in quanto tali nella sfera contrattuale dei soci e trasformarsi in altrettanti ipotetici inadempimenti alle obbligazioni da quelli assunte - che del resto in tanto sono legittime e tutelabili, in quanto non vincolanti (e provviste di tutela 'reale) per le scelte di voto e di gestione poste in essere dai soci e dagli amministratori.

G).2 Ne consegue che la scelta di Emanuele FACILE, e degli altri consiglieri 'espressi' da FP, di adottare un *Business Plan* diverso da quello allegato all'Accordo ritenendolo più confacente alla mutate circostanze operative e all'interesse della società, ove mai sindacabile, lo sarà sul piano della responsabilità gestoria verso ADVAM e i suoi creditori, e non su quello parasociale; così come tutte le conseguenze pregiudizievoli per ADVAM SGR -e, di riflesso, per RH- che possano esserne conseguite sino alla definitiva fuoriuscita dell'attrice dalla compagine a seguito dell'opzione da essa stessa 'chiamata' ai sensi della clausola 11.3²⁸.

Sullo stesso piano si colloca, e potrà esser semmai sindacata, la responsabilità di Danilo MOSCA per essersi opposto alle scelte strategiche della maggioranza consiliare e poi dimesso, nonché per aver eventualmente in seguito personalmente operato sviando dalla SGR parte delle masse sin lì gestite a beneficio del suo nuovo 'datore di lavoro'.

Lo stesso discorso vale infine per il danno diretto che, sempre in conseguenza delle errate (perché, in tesi, contrarie ai patti fra soci) scelte strategiche dei consiglieri di maggioranza, RH sostiene di aver risentito per esser stata ripetutamente chiamata a finanziare ADVAM: salvo qui osservare, oltretutto, che quello stesso sforzo è stato sostenuto dalla 'controparte' e socia FP, e che il sostegno finanziario incondizionato alla SGR costituiva espresso impegno assunto in forza dell'art. 9.2 dell'Accordo.

²⁸ Peraltro, contro un corrispettivo sostanzialmente in linea con quello portato dalla clausola 6.7 lett. d dell'Accordo.



Sentenza n. 4260/2017 pubbl. il 13/04/2017
RG n. 13444/2015

G).3 Quanto poi alla domanda proposta da FP in via riconvenzionale, alle considerazioni sin qui svolte non può non aggiungersi l'assoluta incompatibilità

- delle doglianze di inadempimento svolte dalla convenuta e poste a fondamento dapprima di una *exceptio inadimpleti contractus* e quindi -in causa- di una domanda di risoluzione dell'Accordo
- con la condotta di piena attuazione dello stesso successivamente tenuta dalla convenuta *durante causa* allorché RH ha preteso ed ottenuto l'attuazione dell'opzione di vendita prevista dall'art. 11.3 dell'Accordo stesso,

avendo con ciò anche FP dato completa e irreversibile attuazione ai patti extrasociali stipulati il 24/10/2012.

La domanda riconvenzionale di FP deve quindi intendersi implicitamente rinunciata e va, anche per tale ragione, integralmente rigettata.

H. Tutte le domande svolte in via di azione e di riconvenzione vanno quindi, per le ragioni sopra esposte, respinte senza necessità di ulteriore istruttoria; con reciproca soccombenza che comporta altresì l'integrale compensazione fra le parti delle spese del processo ai sensi dell'art. 92 co. 2° c.p.c.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla REALI HOLDING s.r.l. nei confronti della FINANCE PARTNERS s.r.l. con citazione notificata il 17/3/2015, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta in comparsa di risposta, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **rigetta** le domande proposte dalla REALI HOLDING s.r.l.;
2. **rigetta altresì** la domanda proposta dalla FINANCE PARTNERS s.r.l. in via riconvenzionale;
3. **compensa integralmente** fra le parti le spese del processo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 aprile 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello

